



**Repubblica Italiana**  
**In nome del Popolo Italiano**  
**IL TRIBUNALE DI TRANI**

In persona del Giudice della Udienza Preliminare, \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ maggio 2022, ha pronunciato mediante lettura la seguente

**SENTENZA**

Ai sensi degli artt. 438 e segg., 530 comma 2 c.p.p.  
 nei confronti di:

\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ residente in Andria alla  
 via \_\_\_\_\_ - assente

difesa di fiducia dall'Avv. Simona Aduasio del Foro di Trani – presente

**IMPUTATO**

*in ordine ai seguenti fatti-reato:*

a) art. 110 c.p., artt. 216 I n. 1), 223, R.D. 16.3.42, n. 267, perché, in concorso tra loro \_\_\_\_\_ quale legale rappresentante e socio unico della ditta \_\_\_\_\_ già esercente l'attività di "commercio ai dettaglio di prodotti lattiero-caseari e altri generi alimentari freschi", dichiarata fallita con sentenza n. 39 emessa dai Tribunale Ordinario di Trani 17.10.18, (e \_\_\_\_\_ quale amministratrice di fatto della società – CHE HA DEFINITO IL PROCEDIMENTO CON ALTRO RITO), distraevano, ovvero occultavano i veicoli Tg. \_\_\_\_\_

N. \_\_\_\_\_ Reg.Sent.

N. \_\_\_\_\_ R.G.GIP

N. \_\_\_\_\_ R.G.N.R

15.05.2022

Depositata in Cancelleria  
 il 26/07/2022

Il Cancelliere

IL CANCELLIERE \_\_\_\_\_

Avviso deposito ed  
 estratto sentenza  
 comunicata al P.G. il:

e notificata agli imputati

non comparsi il: \_\_\_\_\_

**IMPUGNAZIONE**

Proposto appello / ricorso

in data \_\_\_\_\_

dal \_\_\_\_\_

Divenuta irrevocabile il

Il Cancelliere

b) art. 110 c.p., art. 216 I n. 2), 223, R.D. 163.42, n. 267, perché, in concorso tra loro, quale legale rappresentante e socio unico della ditta [redacted] già esercente l'attività di "commercio al dettaglio di prodotti lattiero-caseari e altri generi alimentari freschi", dichiarata fallita con sentenza n. 39 emessa dal Tribunale Ordinario di Trani 17.10.18, (e [redacted] quale amministratrice di fatto della società – CHE HA DEFINITO IL PROCEDIMENTO CON ALTRO RITO), sottraevano, ovvero occultavano in tutto, allo scopo di procurare a loro o ad altri un ingiusto profitto, o recare pregiudizio ai creditori, i libri e le scritture contabili, non facendole rinvenire al Curatore Fallimentare, in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

In Trani, in data antecedente e prossima al 17 ottobre 2018

### **Motivi della decisione**

Con richiesta depositata in cancelleria in data 7.10.2021 il P.M. in sede chiedeva il rinvio a giudizio dell'imputato [redacted] unitamente ad altra imputata per la quale si è proceduto separatamente, per rispondere dei reati a lui in concorso contestati nell'editto imputativo.

All'udienza del 5.04.2022, il processo veniva rinviato per mancata prova della regolare notifica del decreto di fissazione dell'udienza preliminare al difensore dell'imputato.

All'odierna udienza, verificata la regolare costituzione delle parti, previo stralcio della posizione della coimputata, che ha chiesto di definire il procedimento con il rito alternativo del patteggiamento, il difensore dell'imputato [redacted] poi, munito di procura speciale, chiedeva di definire la posizione del proprio assistito, invece, nelle forme del giudizio abbreviato. Il Giudice disponeva in conformità e le parti venivano invitate a formulare le proprie conclusioni, come da verbale in atti.

Deve essere accolta la richiesta di assoluzione avanzata dalla difesa dell'imputato, dovendo i fatti oggetto di contestazione essere correttamente valutati, sotto il profilo della loro integrabilità le distinte ipotesi delittuose in contestazione dalla condotta posta in essere dal predetto.

È, infatti, proprio la disamina del fascicolo rinveniente dalle indagini condotte dalla Pubblica Accusa, divenuto patrimonio conoscitivo e valutativo di questo Giudice stante il rito alternativo prescelto, a portare alla considerazione che non possa dirsi raggiunta la prova, oltre ogni ragionevole dubbio, della penale responsabilità dell'imputato [redacted] in relazione alla

contestazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale per non poter essere allo stesso addebitata la commissione dei fatti di cui alla incolpazione, nonché della penale responsabilità in relazione alla ulteriore contestazione di bancarotta fraudolenta documentale per mancanza dell'elemento soggettivo richiesto dalla norma.

Per poter comprendere il percorso logico giuridico seguito per pervenire a tali conclusioni, necessario è partire proprio da quanto riportato nel libello d'accusa.

Al [redacted] viene innanzitutto ascritto il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per avere, in concorso con la coimputata [redacted] nella sua qualità di legale rappresentante e socio unico della ditta [redacted] esercente attività di "commercio al dettaglio di prodotti lattiero-caseari e di altri generi alimentari freschi", dichiarata fallita con sentenza emessa dal Tribunale di Trani il 17.10.2018, distratto ovvero occultato due veicoli.

Al secondo capo della rubrica, risulta ascritto al medesimo imputato, nella medesima qualità, di avere sottratto ovvero occultato in tutto, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, ovvero allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, i libri e le scritture contabili, non facendole rinvenire al curatore fallimentare, tanto da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

Ebbene, preme rilevarsi che le valutazioni in ordine alle condotte riportate nel libello incolpativo rinviengono esclusivamente dai contenuti della relazione ex art. 33 della Legge fallimentare, come redatta dal curatore, il quale aveva modo di ricostruire le vicende societarie.

Veniva così addotto che la società fallita, a distanza di poco tempo dalla sua costituzione e con atto del 17.12.2003, aveva ottenuto a mezzo di cessione l'azione della [redacted]

[redacted] Contestualmente, in data 11.12.2003, l'amministratrice e socia unica della srl cedente, ovvero la coimputata [redacted] cessava dalla sua qualità di amministratore, cedendo al contempo le sue quote sociali a tale [redacted] che subentrava sia quale socio unico sia quale amministratore della società fallita in disamina.

Occorreva, poi, che, in data 4.04.2005, con trasferimento della sede legale della suddetta società da [redacted] veniva al contempo anche nominato un nuovo amministratore, divenuto al contempo socio unico della srl, ovverosia l'odierno imputato [redacted]

Nella propria relazione, il curatore dava conto di aver proceduto alla ricostruzione degli elementi in proprio possesso, giungendo a ricavare che la società, pur se costituita in data 7.03.2002, in realtà,

era rimasta inattiva di fatto a partire dal 30.12.2005, non essendovi da quella data in poi nessun protocollo più evaso, né essendo stati più depositati i bilanci di esercizio.

Dagli accertamenti eseguiti, al momento del fallimento la stessa non aveva né alcun bene o interesse nel luogo ove era collocata la sede legale, che nel frattempo era occupata da altra società. Inoltre nonostante il significativo importo dei debiti complessivamente accumulati dalla fallita, l'attività economica della stessa si era interrotta molti anni prima della stessa dichiarazione di fallimento.

Un aspetto era anche evinto dalla preliminare analisi operata dal curatore, ovverosia che successivamente alla nomina del [redacted] quale nuovo amministratore della società, oltre che socio unico, la fallita non aveva più svolto alcuna attività. Tale data, invero, rilevava a prescindere dal rinvenimento di un bilancio ovvero di una scrittura contabile, ovvero ancora di una dichiarazione reddituale o fiscale riferita alla società fallita.

Al momento del fallimento all'attivo della società risultavano esclusivamente due beni, ovverosia due autoveicoli, l'uno immatricolato il 15.11.1978 e l'altro immatricolato il 24.03.2003, risultati intestati alla società [redacted] società cedente dell'azienda alla fallita nel 2003, che li aveva ceduti alla srl fallita in occasione del trasferimento di azienda. Tali mezzi, però, non venivano trovati presso la sede societaria.

Convocato allora l'odierno imputato, risultato il legale rappresentante della società al momento del fallimento, anche per comprendere le ragioni del dissesto, questi riportava al curatore il suo ruolo nella società in questione.

In primo luogo adduceva di aver inizialmente lavorato quale dipendente della società fallita quando legale rappresentante ed amministratore della stessa era [redacted]

In quel frangente adduceva di aver prestato la propria attività lavorativa senza una regolare assunzione e senza essere a conoscenza neppure degli avvicendamenti ai vertici della società.

Precisava che, per quanto di sua conoscenza a dirigere la società e a dargli disposizioni, per la sua qualità di dipendente, era stata sempre [redacted] socio ed amministratore unico dall'11.12.2003 al 21.03.2005, oltre a [redacted] figlio di [redacted] oltre che legale rappresentante della snc cedente l'azienda alla srl fallita.

Era quindi quest'ultimo, unitamente alla [redacted], ad amministrare di fatto la società fallita.

Ebbene, proprio con riferimento a questi ultimi, il [redacted] dichiarava al curatore che, su loro espressa richiesta, aveva proceduto a firmare dei documenti, senza sapere che in quel modo era stato messo a

capo della società. Questo dato non gli era assolutamente evidente, soprattutto perché aveva continuato sempre a svolgere le mansioni di operaio.

Di poi, sempre il [redacted] dichiarava che negli anni 2005/2006 si erano manifestate difficoltà economiche, di cui però non era in grado di fornire dettagli, sconoscendole.

Certo era che il lavoro era mancato progressivamente, tanto che dal [redacted] era stato invitato a non recarsi più per prestare la propria attività.

Solo nel momento in cui aveva iniziato a ricedere notifiche ed avvisi al proprio indirizzo privato, l'odierno imputato sosteneva di aver compreso la ragione delle firme che era stato chiamato ad apporre dal [redacted] e dalla [redacted].

Ebbene, al di là di queste stringate informazioni ricevute dal [redacted] nessun ulteriore dato documentale veniva acquisito dal curatore, per cui la ricostruzione effettiva delle cause del dissesto risultava particolarmente difficoltosa.

Allo stesso modo, la mancata acquisizione di qualsivoglia documentazione aveva impedito allo stesso anche di verificare la diligenza nell'esercizio dell'impresa, non essendo stato possibile visionare documentazione societaria di natura fiscale o amministrativa.

Ebbene, sulla base di questi scarni riferimenti, derivati dalla assenza di materiale per il curatore fallimentare per analizzare la situazione della società in disamina, al di là della considerazione del mancato ritrovamento dei due beni mobile registrati come sopra citati, veniva ad essere elevata la contestazione all'odierno imputato.

Giova precisarsi che, sin dalla fase della notifica dell'avviso 415 bis c.p.p., l'imputato, per il tramite del proprio difensore, cercava di chiarire la sua posizione nelle vicende societarie riconducendo il suo ruolo in quello effettivamente svolto di lavoratore alle dipendenze della società piuttosto che di amministratore della medesima.

Sottolineava, peraltro, che il [redacted] non aveva neppure le competenze necessarie per poter svolgere il suddetto incarico e che, nella sottoscrizione dei documenti propedeutici ad assumere tale ruolo, era stato tratto in inganno dagli effettivi amministratori, principalmente da [redacted] che aveva continuato a detenere le chiavi degli uffici, oltre che a disporre di macchinari e mezzi.

Partendo, allora, dagli esiti delle considerazioni espresse dal curatore nella propria relazione, da leggersi in uno con le ulteriori risultanze in atti, la posizione dell'odierno imputato merita effettivamente di essere puntualmente considerata.

Quanto innanzitutto alla bancarotta fraudolenta patrimoniale, oggetto di contestazione risultano esclusivamente i due veicoli non trovati. Dalla data di immatricolazione degli stessi e dalla loro provenienza, sulla base di quanto addotto dal curatore, non vi è dimostrazione che gli stessi costituissero parte del patrimonio societario nel momento in cui il [REDACTED] aveva assunto il ruolo di amministratore della società.

Al di là, allora, della valutazione della sussistenza del profilo soggettivo del delitto *de quo*, rileva in primo luogo la mancata prova della riferibilità della sottrazione alla condotta dell'odierno imputato, anche alla luce del fatto che dal momento della assunzione del suo ruolo di amministratore, comunque, la società non aveva più di fatto operato.

Ne consegue che, per questi motivi, lo stesso deve essere mandato assolto dal delitto di cui al primo capo della rubrica per non aver commesso il fatto, ostando a tale riconoscimento la dimostrazione del nesso di causalità tra quanto accertato e quanto dallo stesso posto in essere nel ruolo rivestito.

Venendo, invece, alla contestazione di bancarotta fraudolenta documentale, deve pervenirsi ad altre conclusioni, nei termini che si diranno.

La mancata esibizione al curatore dei libri e delle scritture contabili, non fatte in alcun modo rinvenire, così rendendo impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento di affari, pregiudicando le ragioni dei creditori, in realtà, risulta una condotta direttamente ascrivibile all'odierno imputato sotto il profilo materiale, avendo, comunque, dal 2005 e fino alla data del fallimento nel 2018 lo stesso mantenuto il ruolo di amministratore della società, pur se la stessa era rimasta inattiva.

La circostanza dallo stesso evidenziata nelle sue dichiarazioni di aver cestinato tutto quello che gli perveniva con riferimento alla società in questione, quasi rifiutandosi di avere ancora contatti con la stessa, tradiva il mantenimento formale del suo ruolo, che, conseguentemente, lo rendeva anche responsabile per le situazioni alla stessa riconducibili, prima fra tutte proprio quella relativa alla documentazione societaria.

Ed allora, però, se sotto il profilo oggettivo, deve ritenersi integrato il delitto in questione, diversamente deve essere preso in considerazione il profilo soggettivo sempre richiesto dalla norma *de qua*.

Non la semplice accettazione della carica rendeva il [REDACTED] automaticamente consapevole delle responsabilità conseguenti alla stessa, non essendosi la dimostrazione della sua effettiva attività gestoria.

Manca, infatti, la dimostrazione della sua conoscenza delle questioni societarie, in assenza peraltro anche della dimostrazione della effettiva consegna di qualsivoglia documentazione al predetto al momento della assunzione del suo ruolo di amministratore, fattore prodromico alla considerazione della integrazione del delitto di bancarotta fraudolenta documentale sotto il profilo soggettivo, essendo richiesto il dolo e non la semplice colpa.

Ne consegue che, per questi motivi, l'odierno imputato [redacted] deve essere mandato assolto dal delitto di cui al secondo capo di incolpazione perché il fatto non costituisce reato.

I carichi di lavoro dell'Ufficio impongono di riservare in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione della sentenza.

PQM

letti gli artt. 442 e 530 comma 2 c.p.p. assolve l'imputato [redacted] dall'ipotesi delittuosa di cui al capo A della rubrica per non aver commesso il fatto e dalla ipotesi delittuosa di cui al capo B della rubrica perché il fatto non costituisce reato.

Indica in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione della sentenza.

Trani, 17 maggio 2022

Il Giudice dell'Udienza Preliminare

